

**Notaio - Procedimento disciplinare - Posta elettronica certificata - Utilizzo.**  
(L. 16 febbraio 1913, art. 158 *decies*; d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt. 3, 45;  
l. 28 novembre 2005, n. 246, art. 7).

*È valida la richiesta di promovimento dell'azione disciplinare presentata dal conservatore a mezzo posta elettronica certificata (\*).*

CO.RE.DI., Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, 1 dicembre 2017; Pres. Santoro; Rel. Golin.

---

**(\*) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (ART. 158 *DECIES*, L. N. 89/1913) di Gianluca Sicchiero**

**Sommario:** 1. Premessa. - 2. Il problema. - 3. La soluzione.

1. *Premessa*

È buona norma non commentare le decisioni in cui si è assistita una delle parti; se si ha avuto ragione perché si dimenticherebbe di vagliare criticamente il provvedimento; nel caso contrario per non enfatizzare presunti errori che invece tali possono non essere. Tuttavia lo strappo alla regola, in questo caso, oltre ad essere preannunciato al lettore, in realtà non è grave, in quanto la tesi sostenuta in sede difensiva e respinta dalla Commissione era l'esatto contrario di quanto scritto in sede scientifica (1).

Come aneddoto posso dire che, pur senza precisare dove era stato scritto, avevo preannunciato alla Commissione che, come difensore, mi ritenevo legittimato a far valere posizioni diverse da quelle sostenute in sede scientifica; il presidente però aveva letto quelle pagine e sorridendo ha detto che la commissione avrebbe deciso "secondo la miglior dottrina". Troppo facile essere la "miglior dottrina" quando quasi nessun altro ha scritto sul punto, am-

---

(1) **Sicchiero**, in **Sicchiero-Stivanello Gussoni**, *Il procedimento disciplinare notarile*, Utet, 2017, pp. 326 ss..

(*Omissis*) – In data 14 giugno 2017 venne trasmessa dal Conservatore Capo dell'Archivio notarile di (X) alla Commissione Amministrativa regionale di disciplina richiesta di avvio di procedimento disciplinare nei confronti del notaio (Y) per aver ricevuto un atto di vendita e permuta di cosa presente contro cosa futura nel quale non era determinato né determinabile quanto oggetto della seconda prestazione. Il Conservatore dà atto che altro notaio ha successivamente ricevuto un atto di identificazione catastale fra le stesse parti ma rileva che tale circostanza non fa venir meno la illiceità della condotta del notaio incolpato poiché tale successivo atto costituisce non una pura identificazione catastale bensì trattasi di nuova manifestazione negoziale volta a colmare l'insufficienza manifestata con il primo atto. Detto atto, secondo il rilievo del conservatore è e resta affetto da nullità.

Il notaio incolpato ha presentato memoria difensiva (*Omissis*). Il notaio incolpato anche a mezzo del proprio difensore nelle memorie difensive rileva in primo luogo la nullità del procedimento perché attivato a mezzo di posta certificata il cui utilizzo è subordinato all'emanazione di apposito decreto ministeriale ad oggi non pubblicato (art. 158 *decies* l.n.); in secondo

---

messo che si riferisse a quel testo (2); però la soluzione adottata è quella che ritengo corretta, come ho scritto e, dal punto di vista pratico, anche la più realista, dato che a dichiarare la nullità dell'atto di promovimento del procedimento disciplinare in quanto presentato erroneamente, secondo un precedente a mio parere sbagliato, si sarebbe semplicemente ricominciato da capo.

Infatti a mio modo di vedere il potere di promovimento dell'azione disciplinare si consuma solo in presenza di un provvedimento di merito, non di una decisione di contenuto meramente processuale (3) e dunque al massimo sarebbe stata una vittoria di Pirro.

## 2. Il problema

Vediamo allora il problema: il comma 4 dell'art. 158 *decies* l.n. prevede che le modalità di trasmissione e deposito degli atti del procedimento disciplinare sarebbero state regolate da un successivo decreto ministeriale che non è mai stato emanato.

In materia è nota un'unica decisione, Corte App. Roma, 21 aprile 2011 (4), per la quale le comunicazioni fatte solo a mezzo pec, mancando il decreto ministeriale in esame, sono nulle ed è nullo di conseguenza il procedimento.

Va subito chiarito che la questione si pone solo per il procedimento avanti alle commissioni perché poi l'eventuale impugnazione alla Corte d'appello ed alla Corte di cassazione regolati dall'art. 26, d.lgs. n. 150/2011 sono soggette alla disciplina del procedimento telematico.

Due sono perciò i momenti in cui si articola il tema dell'utilizzo della

---

(2) A favore si pronuncia infatti anche **Tenore**, *La responsabilità disciplinare del notaio, in Il notaio e le sue quattro responsabilità*, a cura di Tenore, Milano, 2016, p. 99.

(3) Cfr. *Il procedimento disciplinare notarile, cit.*, pp. 383 ss..

(4) In *Run Notartel*, doc. n. 1280.

luogo contesta la tesi dell'assoluta indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto della seconda prestazione definendo meramente distruttivo il criterio interpretativo adottato dal conservatore in contrasto con i criteri ermeneutici fissati dal codice civile in tema di interpretazione dei contratti. L'applicazione corretta di detti criteri porta inevitabilmente alla conclusione che il notaio incolpato ha coerentemente dato idonea forma negoziale all'intento delle parti. Inoltre nell'allegato si trova indicata la parola stanza in luogo di appartamento od unità immobiliare: secondo il resistente l'interpretazione del termine stanza in senso letterale o restrittivo porta a conclusione assurda in relazione all'intento delle parti o in generale ad illogicità intrinseca. In terzo luogo fa constatare che l'atto è stato regolarmente trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari; in quarto luogo sottolinea che la sua attività si è svolta senza mai avere avuto nel tempo contestazioni.

*Motivi della decisione* – La commissione in primo luogo esamina la contestazione della nullità del procedimento per violazione dell'articolo 158 *decies* l.n.. Il difensore del notaio in-

---

posta elettronica nella prima fase del procedimento: invio degli atti; conservazione degli atti.

Quanto all'invio degli atti, mancando regole che configurino il loro deposito come accade nel processo civile o amministrativo, l'alternativa è nel ritenerlo impossibile – come ha fatto la corte d'appello di Roma – o nell'applicare la disciplina del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005) come ha fatto la commissione e dunque semplicemente consentendo che gli atti siano inviati al destinatario mediante la posta certificata.

Per la conservazione degli atti non si può procedere allo stesso modo, nel senso che sicuramente ogni commissione può salvare i *files* degli atti e dei documenti nella memoria di un qualsiasi *computer*, ma poi il fascicolo deve assumere necessariamente forma cartacea, per essere consultabile dalle parti e trasmissibile alla Corte d'appello ove richiesto.

In altre parole gli atti, anche se inoltrati alla Commissione o dalla Commissione in forma telematica (tutte le parti del procedimento hanno per legge un indirizzo di posta certificata) andranno comunque stampati.

Ma superate le questioni pratiche, la mancanza del decreto ministeriale costituisce un impedimento davvero all'utilizzo della posta certificata?

### 3. *La soluzione*

Prima di indicare le ragioni che a mio parere depongono a favore dell'utilizzo della posta certificata, è meglio evidenziare la ragione fondamentale che spinge in quella direzione e che consiste nel principio, appena enunciato dal Consiglio di Stato, "*digital first* (il digitale è il canale principale per tutte le attività amministrative)" (5).

---

(5) Cons. Stato, 4 aprile 2017, n. 1541, in *Foro it.*, 2017, IV, c. 249.

colpato ritiene che l'intero procedimento instaurato sia nullo perché l'archivio notarile ha attivato la procedura mediante richiesta inoltrata a mezzo di posta elettronica certificata, mentre la norma di cui all'articolo 158 prevede, per l'utilizzabilità di tale mezzo, l'emanazione di apposito decreto ministeriale che ad oggi non risulta essere stato emanato. Da ciò asserisce la nullità dell'intero procedimento. La commissione ritiene di non condividere tale assunto. In proposito è da prendersi atto che per giurisprudenza consolidata il procedimento disciplinare di primo grado presso le COREDI, come desumibile anche dalla previsione di cui all'articolo 160 l.n., che per quanto non disciplinato da tale legge rinvia alla normativa di cui alla legge n. 241/1990, ha natura amministrativa (cfr., fra le tante, Cass., 4 marzo 2013, n. 5270). È circostanza pacificamente ammessa che la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di cui all'art. 7 della l. n. 241/1990 possa avvenire anche a mezzo PEC. Nello specifico, tale conclusione potrebbe essere messa in dubbio, come evidenziato nella memoria difensiva, dalla previsione del quarto comma dell'articolo 158 *decies* della l. n. che prevede che le comunicazioni siano effettuate a mezzo fax o PEC ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. n. 82/2005 (co-

---

Opporsi all'uso della posta certificata per la trasmissione di atti e documenti significa sabotare la modernizzazione del procedimento imponendo formalità prive di ragione sicché, se davvero non sorgano ostacoli formali insormontabili, questo tentativo va respinto recisamente.

Ricostruendo la disciplina, si può notare anzitutto che la riforma del procedimento disciplinare (che deriva dalla legge delega n. 246 del 2005) è stata pressoché coeva all'introduzione del codice dell'amministrazione digitale e quindi è facile immaginare che si sia prospettata la necessità dell'emanazione di un decreto ministeriale per scarso coordinamento con la disciplina tecnica contenuta nel c.a.d. e nei successivi decreti.

A parte il sospetto, peraltro, proprio in questa regolamentazione tecnica troviamo materiale (6) a sufficienza per ritenere utilizzabile la p.e.c. come modalità di trasmissione degli atti nel procedimento disciplinare, riferendomi con ciò sia agli atti che le parti inviano alla Commissione, che gli atti che la Commissione invia alle parti.

Anzitutto va evidenziato che l'art. 7 della legge delega n. 246/2005, che pure implementava l'utilizzo dell'informatica (7), non aveva in alcun modo consentito la possibilità di adottare, nei decreti attuativi della riforma del procedimento disciplinare, regole di comunicazione che si discostassero dal già vigente c.a.d. e quindi la previsione della necessità di un decreto ministeriale *ad hoc* è palesemente illegittima per eccesso di delega.

---

(6) Le specifiche tecniche in materia sono contenute nel d.p.r. n. 68/2005, poi generalizzate, sia per il processo civile e penale, dal D.M. Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 ("Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione") e dal provvedimento del ministero della Giustizia 18 luglio 2011 ("Introduzione di specifiche tecniche previste dall'art. 4, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44", in *G.U.*, 29 luglio 2011, n. 175).

(7) Il comma 1 lett. c) di tale disposizione richiama il «ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche».

dice dell'amministrazione digitale) con le modalità e le decorrenze stabilite con decreto ministeriale. Pur non essendo stato emanato il decreto previsto dalla norma, l'effettuata notifica a mezzo PEC non inficia la legittimità del procedimento. La legge sulla specifica questione è precisa e dettagliata e il mai emanato decreto ministeriale deve ritenersi previsto per specificare maggiori dettagli ma non l'uso della PEC, desumibile anche dall'art. 7 della legge delega n. 246/2005 finalizzata ad incrementare l'utilizzo dell'informatica. Pertanto si possono rinvenire nel sistema elementi sufficienti a ritenere introdotto anche in questo campo l'utilizzo della comunicazione a mezzo PEC. Non ammettere tale sistema di comunicazione degli atti (che garantisce celerità, risparmio di spesa, certezza dei tempi e del destinatario della ricezione, nonché segretezza) significa arretrare rispetto all'evoluzione del sistema. Inoltre l'avvenuta costituzione ha sanato ogni eventuale vizio ai sensi dell'art. 156 c.p.c. applicabile per analogia anche agli atti amministrativi (cfr. Cons. Stato, 28 gennaio 2016).

Nel merito la commissione ritiene insussistente il rilievo formulato dal conservatore del dell'archivio nei confronti del notaio incolpato. (*Omissis*).

---

In secondo luogo il comma 1 dell'art. 3 c.a.d., come modificato dal d.lgs. n. 179/2016, indica che "chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze" (8).

Inoltre ai sensi dell'art. 2 c.a.d. "le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico".

Ora è chiaro che il difetto di quel decreto ministeriale ben è supplito da queste disposizioni: il silenzio ministeriale dimostra che non è stato mai "diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico".

Ulteriore argomento: l'art. 45 c.a.d. è chiarissimo nell'indicare che ogni documento trasmesso in forma elettronica soddisfa la forma scritta e non deve essere seguito dal deposito cartaceo dei medesimi, deposito che serve semmai per formare il fascicolo del procedimento disciplinare ma non per la validità della trasmissione stessa.

In conclusione ritengo che la decisione della commissione sia corretta ed è opportuno darne conoscenza perché si pone in antitesi con la precedente decisione sopra ricordata, l'unica al momento ad essere in circolazione.

---

(8) L'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 indica che «per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI».

